



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 1324 del 19.02.2024

Verbale di deliberazione n. 4 del 19/02/2024

OGGETTO: conferimento incarico ex art. 2222 del codice civile a tempo determinato per attività di supporto dell' OSL per l' espletamento di compiti inerenti alla gestione della liquidazione.

L'anno duemilaventiquattro il 19 del mese di febbraio alle ore 12.00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente		X
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

VISTO l'art. 253 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l'OSL può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale;

RITENUTO che occorre fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma ed occasionale per coadiuvare l'OSL nelle attività di stretta competenza, assicurando il necessario supporto specialistico e qualificato, atteso che è stata rilevata l'esigenza, non risolvibile attraverso il ricorso a procedure ordinarie interne di acquisizione di personale in servizio presso l'ente;

DATO ATTO CHE

1. Le prestazioni da svolgere richiedono maturata esperienza nel settore pubblico non rivestendo, per loro stessa natura, i connotati di incarico di studio e/odi consulenza né di direzione e/o di vertice.

Esse sono, nello specifico, così descritte, quale elencazione non tassativa:

a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva;

b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;

2. L'incarico di collaborazione ha durata fino al 31.12.2024, eventualmente rinnovabile. Esso potrà cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per volontà di ambo le parti, salvo preavviso di 15 giorni, o per gravi inadempienze del collaboratore, previa contestazione scritta ed acquisizione delle controdeduzioni;

3. L'incarico è espletato in ambito comunale o anche a distanza;

4. L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione;

5. Il compenso, salva rendicontazione dell'attività resa, è determinato nell'importo massimo complessivo di € 800,00 (ottocento/00) lordo non derogabile, salvo diversa e concordata determinazione in concreto, alla luce di particolari status dei partecipanti;

CONSIDERATA la specifica ed elevata competenza ed esaminato il curriculum vitae presentato dal dott. Calogero Centonze, allegato alla presente deliberazione, dal quale risultano maturate idonee competenze in area amministrativa e contabile nell'ambito della gestione di Enti locali;

VISTA la nota agli atti, con la quale l'I.A.C.P. di Catania, ha autorizzato il dott. Calogero Centonze a svolgere l'incarico di collaborazione esterna a supporto dell'OSL del Comune di Pedara;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- l'art. 2222 e seguenti del codice civile



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. approvare la superiore narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Conferire al dott. Calogero Centonze, nato a Piazza Armerina il 7 dicembre 1968, l'incarico di collaborazione, ex art. 2222 c.c., fino al 31.12.2024, eventualmente rinnovabile in caso di sopravvenute esigenze o della permanenza dei presupposti di cui in premessa, riguardante:
 - a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva;
 - b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
3. Stabilire che l'incarico è conferito, salva rendicontazione dell'attività resa, ed è determinato nell'importo complessivo, ritenuto congruo, di € 800,00 (ottocento/00) lordo.
4. Approvare il disciplinare d'incarico che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale
5. Dare atto che l'incarico ha natura di prestazione autonoma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattasi di prestazione di natura intellettuale e senza vincolo di subordinazione;
6. dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
7. demandare all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio contabilità;
8. demandare all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune (nella sezione dedicata alle attività dell'OSL).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti)

(Albano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Li Donni



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Allegato alla deliberazione n. 4/2024

DISCIPLINARE DI INCARICO

Per attività di coadiuvo e supporto dell' O.S.L. per l'espletamento dei compiti inerenti alla gestione della liquidazione

L' anno duemilaventiquattro, il giorno ____ del mese di ____ con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge:

TRA

la Commissione Straordinaria Di Liquidazione

rappresentata dalla dott.ssa Maria Angela Caponetti, C.F. _____ la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'OSL, a ciò autorizzata con deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2024;

E

Il dott. Calogero CENTONZE

di seguito l'incaricato, nato a Piazza Armerina il 7 dicembre 1968, C.F. CNTCGR68T07G580S,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la gestione della liquidazione, l'Organo Straordinario, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali (art. 253 del D.Lgs. n. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. n. 378/93), può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;
- è stata rilevata la necessità, non risolvibile attraverso il ricorso a procedure ordinarie interne di acquisizione di personale in servizio presso l'ente, di avvalersi dell'ausilio di collaboratori da impiegare nelle attività di supporto istruttorio strettamente connesso alla propria funzione per un efficace espletamento della funzione assegnata e che, nel contempo, riscuota l'incondizionata fiducia dell' O.S.L.;



COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

RAVVISATA l'esigenza di procedere al conferimento di incarichi di natura autonoma ed occasionale ex art. 2222 cod. civ. nella considerazione che le prestazioni da svolgere, strettamente riconducibili alle attività di supporto dell'OSL, non rivestono, per loro stessa natura, i connotati di incarico di studio e/o di consulenza né di direzione e/o di vertice, essendo, nello specifico, così descritte, quale elencazione non tassativa:

- a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva;
- b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate riconducibili a massa attiva, anche con riferimento all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2024 con la quale si è conferito l'incarico di collaborazione ex art. 2222 cod. civ.

Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede è patto e forma parte integrante del presente atto.

Art. 2

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico di che trattasi non comporta rapporto di impiego subordinato né di collaborazione coordinata e continuativa, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III libro V del Codice civile.

2. Le prestazioni da svolgere strettamente riconducibili alle attività di supporto dell'O.S.L. ma che non rivestono, per loro stessa natura, i connotati di incarico di studio e/o di consulenza né di direzione e/o di vertice, sono nello specifico, così descritte:

- a. attività istruttoria per la velocizzazione della definizione delle posizioni creditorie ammissibili a massa passiva;
- b. attività istruttoria per la velocizzazione delle entrate di natura patrimoniale riconducibili a massa attiva.

Art. 3

(Modalità di esecuzione dell'incarico)


1. Il collaboratore incaricato per mezzo del presente contratto disciplinare si impegna ad aggiornare costantemente l'OSL sullo stato delle attività istruttorie poste in essere;

2. L'attività di collaborazione è svolta personalmente dall'incaricato, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione. All'incaricato è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del committente, di documentazioni e di ogni altra notizia di informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione in oggetto, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di collaborazione ha durata fino al 31.12.2024, eventualmente rinnovabile in caso di sopravvenute esigenze o della permanenza dei presupposti di cui in premessa.



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Art. 5

(Luogo di esecuzione)

L'incarico è espletato in ambito comunale o anche a distanza.

Art. 6

(Compenso)

1. Il compenso, che sarà erogato previa rendicontazione dell'attività resa, e presentazione di apposita documentazione per prestazione di lavoro autonomo occasionale, è determinato nell'importo complessivo di € 800,00 (ottocento/00) lordo.

Art. 7

(Risoluzione e recesso dal contratto)

1. Il presente contratto potrà cessare anticipatamente rispetto al termine contrattuale per volontà di ambo le parti, salvo preavviso scritto di almeno 15 giorni, o per gravi inadempienze del collaboratore, previa contestazione scritta ed acquisizione delle controdeduzioni.

Resta fermo il riconoscimento del compenso relativo all'attività già svolta al momento dell'interruzione del rapporto, se regolarmente documentata ai sensi del presente contratto.

Art. 8

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relazione l'applicazione presente disciplinare, e competente esclusivamente l'autorità giudiziaria.

2. E' in ogni caso escluso il lodo arbitrale.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, si informa il contraente che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività e per l'assorbimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 10

(Norme finali)

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

2. Ogni eventuale modifica e/integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente. Per quanto non espressamente pattuito si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente OSL
Dott.ssa Caponetti

l'incaricato
Dott. Calogero Centonze